


SENTENZA N. N. 59152/02 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IV CIVILE

In composizione monocratrica Dott.ssa Maria Paola Varani

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa da

presso il cui studio è elettivamente domiciliata

attrice

contro

delega in atti da Avv. presso il cui studio è elettivamente domiciliato

convenuto

avente ad oggetto: risarcimento danni da contratto di appalto sulle conclusioni come da fogli appresso allegati, siglati dal G.I.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione regolarmente notificato la società lamentava il recesso di la società titolare di contratto di cui all'ordine del 20.3.2001 per la fornitura di un capannone prefabbricato da erigersi in contratto del alcuna somma ed in particolare dell'acconto pari al 10% all'ordine, pattuito come condizione di pagamento.

La società attrice conveniva in giudizio il avanti il Tribunale di Milano per sentire accertare l'inadempimento del titolare di agli obblighi derivanti dal contratto e condannare il convenuto al pagamento della somma di euro, con gli interessi e la rivalutazione, a titolo di risarcimento dei danni.

Si costituiva in giudizio il convenuto per contestare la fondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto.

Dopo l'udienza ai sensi dell'art. 183 c.p.c., rimasto senza esito il tentativo di conciliazione, veniva espletata l'istruzione probatoria con l'assunzione delle prove orali dedotte.

Precisate, quindi, le conclusioni, la causa passava in decisione come in epigrafe.

Motivi della decisione

Parte attrice ha dedotto il recesso del convenuto dal contratto di cui all'ordine del 20.3.2001, qualificato come appalto, ed ha invocato l'art. 1671 c.c. quale norma che sarebbe stata violata dal comportamento del convenuto.

La società attrice per il presunto inadempimento consistito nel recesso del dal contratto senza il pagamento dell'acconto del 10% né altra somma ha richiesto il risarcimento

del danno pari al mancato guadagno ed alle spese conseguenti all'attività svolta.

In sostanza l'anticipato scioglimento del rapporto inter partes sarebbe attribuibile all'unilaterale iniziativa del convenuto-committente che avrebbe generato alla società appaltatrice un danno quantificato in importo pari al doppio della somma (10% del prezzo pattuito) che avrebbe dovuto essere versata all'ordine.

In base alla rappresentazione dei fatti contenuta in citazione ed alla causa petendi invocata, così come precisata nella memoria depositata entro i termini di cui all'art. 183 v.c. c.p.c., il Tribunale ritiene proposta l'azione risarcitoria ai sensi dell'art. 1671 c.c.

Invero non è stata dedotta la risoluzione del contratto per inadempimento del committente al contratto d'appalto, ma il recesso dal contratto senza alcun pagamento.

Come è noto la legge attribuisce al committente nell'appalto il diritto di recedere ad nutum in qualsiasi momento.

L'art. 1671 c.c. prevede infatti che il committente possa recedere dal contratto anche se è iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio purchè tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.

Compete all'appaltatore il rimborso del valore dei lavori eseguiti, delle spese sostenute (e cioè di tutte quelle spese che non erano ancora state tradotte in lavori contrattuali e quelle generali in proporzione alla parte d'opera rimasta ineseguita) ed il mancato guadagno inteso quale utile netto che l'appaltatore avrebbe potuto ricavare dal completamento dell'opera in riferimento ai lavori rimasti ineseguiti.

Parte attrice non ha fornito alcuna prova della sussistenza di tali voci di danno, peraltro neppure dedotte.

Osserva il Tribunale che, anche a volere ritenere dedotto l'inadempimento del convenuto agli obblighi derivanti dal contratto, nella fattispecie l'obbligo di versare all'ordine il 10% del prezzo pattuito in contratto, anche nel caso di applicabilità

ا کی

dell'art. 11 delle condizioni generali di appalto e pur dovendosi ritenere lo scioglimento anticipato del contratto un evento potenzialmente generatore di danno, la parte attrice avrebbe comunque dovuto provare l'esistenza del danno (Cass. 17.10.2002 n. 14744).

Invero parte attrice si è limitata a richiedere come misura del risarcimento il 20% del prezzo totale, ma non ha provato il danno sotto l'aspetto del presunto mancato guadagno e neppure sotto quello delle pretese spese indicate come conseguenti ad una generica attività svolta.

In relazione a tale profilo va rilevato che parte attrice non ha neppur dedotto di avere sostenuto spese rivelatasi inutili e non suscettibili di un qualunque proficuo risultato per effetto dell'inadempimento (e della risoluzione), deduzione necessaria ove si consideri che le spese erogate in adempimento di un obbligo contrattuale non possono rappresentare, in caso di risoluzione, un danno, trovando la loro causa non già nell'inadempimento, ma unicamente nel contratto (Cass. 17.10.2002 n. 14744).

Da quanto sopra esposto consegue il rigetto della domanda svolta. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, rigettata ogni diversa e contraria istanza, così decide: rigetta

la domanda

condanna

la parte attrice a rifondere alla parte convenuta le spese di giudizio liquidate in € per spese, € per diritti ed €. Per onorari, oltre alle spese generali.

Milano, 25 maggio 2006

Holudice

4ª SEZIONE CIVILE DEPOSITATO OGGI
6 - GIU. 2006